



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - obbligatorietà delle disposizioni – errore scusabile – presupposti – incertezze e difficoltà oggettive - necessità

## **Descrizione**

Per l'applicazione dell'istituto dell'errore scusabile non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme (cfr. CFA SS.UU. 0008/CFA-2023-2024; 0002/CFA-2023-2024). Del resto ai sensi dell'art. 4, comma 3, CGS «l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». L'errore sul divieto, pertanto, può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivi da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (ex multis: Corte federale d'appello, Sez. I, n. 44/2019-2020; Corte federale d'appello, Sez. IV, n. 104/2022- 2023). E ciò al di là della circostanza che - secondo un orientamento – l'errore scusabile potrebbe concernere solo l'erronea applicazione di disposizione processuale e non di carattere sostanziale come nel caso di specie (v. amplius: Alta corte di giustizia sportiva n. 25/2012; Alta corte di giustizia sportiva n. 3/2013; Alta corte di giustizia sportiva n. 30/2013).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 53/CFA/2023-2024/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Galli

## **Riferimenti normativi**

art. 4, comma 3, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0053 CFA del 2 novembre 2023 (Procuratore Federale Interregionale/A.S.D. Città di Balestrate Trappeto e altri)**